

UN NUOVO REATO PER IL TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE

Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Commissione Giustizia in sede legislativa, introduce nel codice penale il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata approvata all'unanimità sia alla Camera che al Senato e, come dichiarato da Walter Verini, capogruppo PD nella Commissione Giustizia, si tratta di un voto importante «perché introduce nel nostro ordinamento un reato disumano che è giusto punire severamente. Il traffico di organi ha un giro d'affari globale stimato in quasi un miliardo e mezzo di dollari. Perciò è una buona notizia che da oggi [23 novembre 2016], anche grazie all'impegno della Presidente Donatella Ferranti, esista una normativa specifica contro questa vera e propria forma di tratta degli esseri umani».

Per ulteriori approfondimenti si vedano i [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi" AC 2937 – relatrice Sofia Ammodio (PD) – e al [dossier](#) pubblicato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

IL FENOMENO IN CIFRE

700-1,4 MLD \$	Il business annuale del traffico illegale nel mondo
5.900-11.800	Il numero annuale dei trapianti illegali nel mondo
118.000	Il numero annuale dei trapianti legali
15.000 \$	Il guadagno di un trafficante che vende un organo al mercato nero
66	I nuovi casi di rapimenti registrati in Sudan nel primo semestre del 2015 dall'Unhcr
34	I cadaveri di migranti vittime del traffico trovati nei primi 6 mesi del 2015 a Khartoum
5.000 \$	Il valore medio dei riscatti chiesti nella regione est del Sudan
14.000 \$	Il valore medio dei riscatti chiesti a Khartoum

FONTE: UNHCR/GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY

LA NORMATIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Il 9 luglio 2014 viene adottata la **Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi** (sottoscritta dall'Italia nel marzo 2015). I lavori preparatori ed il rapporto esplicativo hanno confermato l'esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto.

Precedentemente, il fenomeno era già stato condannato nel 2005 dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di essere umani** e nel 2000 dal **Protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale** (per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in particolar modo di donne e bambini).

Anche l'articolo 21 della **Convenzione del Consiglio d'Europa di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina** del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel Protocollo aggiuntivo del 2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce espressamente il traffico di organi e di tessuti (art. 22), invitando le parti a prevedere sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni.

IL QUADRO SANZIONATORIO PENALE IN ITALIA PRECEDENTE AL PROVVEDIMENTO

Fino all'approvazione di questo provvedimento, le pene previste per il traffico di organi erano esclusivamente a carico di **chi svolge attività di mediazione** e dell'**operatore sanitario** che si avvale di organi frutto di commercio, **ma nessuna sanzione penale era prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi.**

Queste sanzioni sono contenute nella **legge 26 giugno 1967, n. 458**, sul trapianto di rene tra persone viventi e nella **legge 1° aprile 1999, n. 91**, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Stretta sul commercio illecito organi: introdotto un nuovo reato

Sanzioni pesanti in arrivo contro il traffico di organi. **Il nuovo delitto** introdotto nel codice penale **punisce** infatti con il **carcere da 3 a 12 anni** (e la multa da 50mila a 300mila euro) **chi illecitamente, violando cioè la disciplina del prelievo e trapianto da donatore, commercia, vende, acquista o comunque procura organi prelevati da persona vivente.** Se il colpevole è un medico o un sanitario, scatta anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Nel mirino il turismo dei trapianti.

Sempre con il nuovo art. 601-*bis*, prevista la **reclusione da 3 a 7 anni** anche per chi organizza o propaganda viaggi oppure pubblicizza o diffonde (anche per via informatica o telematica) annunci volti al traffico di organi.

Aggravante per l'associazione a delinquere

Viene modificato il reato di associazione per delinquere, previsto dall'**art. 416 c.p.**, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis*, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-*bis*, comma 1, della legge n. 91/1999). Il reato aggravato comporta che **chi promuove o organizza l'associazione rischia da 5 a 15 anni di carcere, chi vi partecipa da 4 a 9.**

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Stretta sul commercio illecito organi: introdotto un nuovo reato

Il provvedimento introduce nel codice penale il **delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente**, inserendo un nuovo **art. 601-*bis***.

In particolare, col nuovo art. 601-*bis* si punisce il **commercio illecito di organi**, prevedendo la **reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro** a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati **illecitamente**, in caso, cioè, di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Nel mirino il turismo dei trapianti

Sempre con il nuovo art. 601-*bis*, viene prevista la **reclusione da 3 a 7 anni** anche per chi organizza o propaganda viaggi oppure pubblicizza o diffonde (anche per via informatica o telematica) annunci volti al traffico di organi.

Modifiche alla legge 1999/91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto: inasprimento pene e abrogazioni

Per coordinare l'introduzione della nuova disciplina con l'art. 22-*bis* della citata legge 91/1999 viene:

- **elevata la pena detentiva prevista dall'art. 22-*bis* co. 1** (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6);
- **abrogato il comma 2 dell'articolo citato**, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi

Sempre con finalità di coordinamento, viene **abrogato l'art. 7** della legge n. 458/1967, in materia di **trapianto del rene** tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Post scriptum

PRIMA LETTURA SENATO

AS 922

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 2937

[iter](#)

[Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016](#)

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché' alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016